

COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**



Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24/07/2020

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ARTICOLO 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5. PRESUPPOSTO

ARTICOLO. 6. SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO. 7. SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO. 8. LOCALI E AREE SCOPERTE

ARTICOLO. 9. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ARTICOLO. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ARTICOLO. 11. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ARTICOLO. 12. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

TARIFFE

ARTICOLO. 13. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO. 14. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

ARTICOLO. 15. PIANO FINANZIARIO

ARTICOLO. 16. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 17. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO.19. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO. 20. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO. 21. ZONE NON SERVITE

ARTICOLO. 22. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO. 23. RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO. 24. RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 25. RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 26. TRIBUTO GIORNALIERO

TRIBUTO PROVINCIALE

ARTICOLO. 27. TRIBUTO PROVINCIALE

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO. 28. DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ARTICOLO. 29. RISCOSSIONE

ARTICOLO. 30. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ARTICOLO. 31. IMPORTI MINIMI

ARTICOLO. 32. FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO. 33. ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO

ARTICOLO. 34. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO. 35. SANZIONI ED INTERESSI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO. 36 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO. 38. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ALLEGATI

ALLEGATO A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C: QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI PIU' RICORRENTI

(Tari) – Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La TARI è destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

(Tari) – Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
 - g) i rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

(Tari) – Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, che soddisfano i criteri qualitativi stabiliti dal presente regolamento e che per quantità, tenuto conto dell'articolazione della TARI, non superano il peso corrispondente al prodotto del coefficiente di produttività specifica della categoria economica di riferimento (allegato 1 - tab. 4b D.P.R. n. 158/1999 – Kd coefficiente Sud, come integrata dal piano tariffario dell'ente) e le superfici dichiarate dei locali o delle aree scoperte sulle quali è complessivamente svolta l'attività economica e produttiva.
2. Sopra la soglia quantitativa di assimilazione, come sopra determinata, la gestione dei rifiuti risponde alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali e i produttori sono tenuti all'adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi ed economici, nel rispetto dei principi generali di equità e di corrispondenza tra produzione dei rifiuti e imputazione dei relativi costi della loro gestione.

(Tari) – Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

(Tari) – Articolo 5

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

(Tari) – Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

(Tari) – Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

(Tari) – Articolo 8

LOCALI E AREE SCOPERTE

1. Si intendono per locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibile di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento. Per le utenze domestiche anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Si intendono per aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

(Tari) – Articolo 9

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

1. *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
2. *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
3. *unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); (la cui insussistenza deve essere certificata con idonea documentazione) e non arredate;*
4. *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;*
5. *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*
6. *gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, con eccezione in ogni caso delle abitazioni dei Ministri di Culto, e dei locali per attività non connesse strettamente al culto.*

L'esclusione dal tributo di cui ai commi 3 e 4 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a presentare apposita istanza e a fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva cessazione delle utenze e/o la copia di permesso, concessione o autorizzazione comprovante l'effettiva inabitabilità del locale. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alla riduzione/esenzione e non hanno efficacia retroattiva. Il diritto alle suddette agevolazioni viene meno col ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità che deve essere comunicato all'Ufficio entro 60 giorni.

Utenze non domestiche

1. *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento;*
2. *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
3. *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*

4. *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
5. *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
6. *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzzo;*
7. *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
8. *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
9. *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
10. *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali*
11. *spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.*
 - a) *aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse a norma dell'art. 8 comma 1;*
 - b) *aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;*
 - c) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad eccezione delle aree scoperte operative.*

(Tari) – Articolo 10

ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti normative, in applicazione anche delle disposizioni contenute al precedente art. 3 , non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione dal tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

(Tari) – Articolo 11

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile

- sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili secondo le modalità più idonee nel rispetto dell'art. 6 della Legge 212/2000.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con esclusione della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 5. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, terrazzi e balconi scoperti ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

(Tari) – Articolo 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

(Tari) – Articolo 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (*Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*), individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo 15.

(Tari) – Articolo 14

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa articolata nelle varie componenti, è determinata annualmente entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 15.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 30%; (solo al raggiungimento della cosiddetta "premiabilità regionale");

(Tari) – Articolo 15

PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del piano economico finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205.
3. La determinazione della tariffa del tributo è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale ed è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
5. il modello gestionale ed organizzativo;

6. i livelli di qualità del servizio;
7. la ricognizione degli impianti esistenti;
8. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
9. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
10. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

(Tari) – Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

(Tari) – Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq..
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica, o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata moltiplicata per la superficie a tal fine utilizzata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

(Tari) – Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del d D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa;
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

(Tari) – Articolo 19

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
- ~~2.~~ Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (es. colf e badanti), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le unità abitative, occupate da soggetti che vi risiedono o vi abbiano la dimora, nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o attività di studio, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari:
 - a) La persona assente per le suddette motivazioni per un periodo pari o superiore a un anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa;
 - b) La persona assente per le suddette motivazioni per un periodo non inferiore a 183 giorni, viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, in base ai giorni di effettiva presenza;
 - c) Se la persona assente per le suddette motivazioni risulta essere l'unico componente del nucleo familiare, le riduzioni di cui al presente articolo, si applicano solo nel caso in cui l'immobile non sia locato e sprovvisto di tutte le utenze attive;
7. Le condizioni di cui al presente articolo devono essere dichiarate dall'interessato e decorrono dalla data di presentazione al Protocollo dell'Ente, salvo che non siano comunicate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle suddette condizioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione e cessano di operare anche in mancanza della stessa.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in
 - quello di una unità ogni 120 mq di superficie imponibile
 - quello di due unità da 121 mq a 200 mq di superficie imponibile
 - quello di tre unità da 201 mq a 350 mq di superficie imponibile
 - quello di quattro unità oltre 351 mq di superficie imponibile
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

(Tari) – Articolo 20

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

(Tari) – Articolo 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del:
5. *40 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 2000 metri lineari;*
6. *60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari.*
7. *85% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile)*

8. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

(Tari) – Articolo 22

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa.

(Tari) – Articolo 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (kb) previsti dalla tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
3. compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi. Purchè non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. 3.Nel caso in cui l'utente si avvalga del composter fornito gratuitamente dal Comune, l'atto di concessione del composter verrà considerato valido ai fini del diritto alla riduzione.

(Tari) – Articolo 24

RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune,

comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

(Tari) – Articolo 25

RIDUZIONE TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Non sono previste riduzioni tariffarie ed esenzioni ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., se non quelle già previste nei precedenti artt.9 (commi 3 e 4) e art.21 (Zone non servite);
2. Sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni a norma dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.:
 - a) Onlus aventi finalità assistenziali : riduzione del 85% nella parte fissa e nella parte variabile
 - b) Riduzione tariffaria nella parte variabile per le utenze non domestiche sottoposte alla chiusura parziale o totale per COVID-2019;
 - c) Utenze domestiche segnalate dal Servizio Assistenza a fronte di apposita relazione attestante il reale stato di disagio economico;
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Nella Delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e agevolazioni di cui al comma 2, con l'indicazione della misura dell'agevolazione della componente fissa e variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto dei limiti di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle spese.
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni di cui al comma 1 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione al Protocollo dell'Ente, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

(Tari) – Articolo 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 0,5%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa
7. Per tutto quanto non previsto ai precedenti commi, al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

(Tari) – Articolo 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

(Tari) – Articolo 28

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modificazioni.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale dell'intestatario della scheda famiglia);

per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Qualora il contribuente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'Allegato "C" al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti, non esonerando comunque il contribuente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35.

(Tari) – Articolo 29

RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 del Dlgs n. 241/97 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale oppure tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,

l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in tre rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
5. E' consentito il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il termine di scadenza dell'ultima rata.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

(Tari) – Articolo 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Per la compensazione si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate.

(Tari) – Articolo 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 27 è inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è pari o inferiore ad €. 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo ai sensi dell'*art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012*

(Tari) – Articolo 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

(Tari) – Articolo 33

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI ACCERTAMENTO E RATEAZIONE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con apposito provvedimento dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle concessioni /autorizzazioni edilizie;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
5. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio

della popolazione residente e di ogni altra documentazione atta a fornire indicazioni utili per la gestione del tributo (es. Contratti di locazione)

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
7. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
8. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
12. Il Comune, concede, su richiesta del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

(Tari) – Articolo 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

(Tari) – Articolo 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP).

(Tari) – Articolo 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

(Tari) – Articolo 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 .

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari (giornali – riviste ...)
- imballaggi quali carta (fogli di carta – sacchi/sacchetti.....), cartone, plastica (bottiglie – contenitori alimenti – fogli di plastica – sacchi/sacchetti.....), legno, metallo e vetro (bottiglie – vasi/vasetti) e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta adesiva;
- manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle;
- ritagli di gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria; - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche (polistirolo – polistirene); - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- dischi/nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da 2 lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine; - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; - imballaggi quali carta (giornali – riviste – fogli di carta – sacchi/sacchetti.....), cartone, plastica (bottiglie – contenitori alimenti – fogli di plastica – sacchi/sacchetti.....), legno, metallo e vetro (bottiglie – vasi/vasetti) e simili purché raccolti in forma differenziata; - rifiuti ingombranti - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; - indumenti e lenzuola monouso dei reparti di degenza non infettivi; - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi - pannolini pediatrici e i pannoloni dei reparti di degenza non infettivi; - rifiuti verdi vegetali.

ALLEGATO B

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie,
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO “C”

Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia(intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti.
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione.
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato alla stessa persona come casa a disposizione.
Decesso/ Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a “eredi di...” in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso/	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte, viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione.
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Immigrato	In casa di proprietà	Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Immigrato	In casa in affitto	Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione..